



**Complemento per lo Sviluppo Rurale
della Regione Piemonte in attuazione
del Piano Strategico Nazionale della
PAC 2023-2027 approvato con
Decisione di esecuzione della
Commissione Europea C(2022)8645 del
2 dicembre 2022**

**Rev.0-Bozza
Parte generale**

Indice generale

1	Elementi comuni a più interventi.....	4
1.1	Attività agricola.....	4
1.1.1	Definizione di produzione.....	4
1.1.2	Definizione di manutenzione della superficie agricola.....	4
1.1.2.1	Seminativo.....	4
1.1.2.2	Colture permanenti.....	4
1.1.2.3	Prati permanenti.....	4
1.2	Superficie agricola.....	5
1.2.1	Elementi dei sistemi agroforestali quando sono stabiliti e/o mantenuti sulla superficie agricola.....	5
1.2.1.1	Seminativo.....	5
1.2.1.2	Colture permanenti.....	6
1.2.1.3	Prati permanenti.....	6
1.2.1.4	Altre definizioni.....	6
1.2.2	Colture permanenti.....	6
1.2.2.1	Definizione di vivai.....	6
1.2.2.2	Definizione di bosco ceduo a rotazione rapida.....	7
1.2.3	Prati permanenti.....	7
1.2.3.1	Definizione di erba e altre piante erbacee da foraggio.....	7
1.2.3.2	Decisione di utilizzare il criterio dell'"aratura" per la classificazione dei prati permanenti:.....	7
1.2.3.3	Decisione di utilizzare il criterio della "lavorazione del terreno" per la classificazione dei prati permanenti:.....	7
1.2.3.4	Decisione di utilizzare il criterio della "risemina con diversi tipi di erba" per la classificazione dei prati permanenti e sua descrizione in caso di risposta affermativa:.....	7
1.2.3.5	Decisione concernente l'inclusione di altre specie arbustive e/o arboree che producono foraggi, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti:.....	7
1.2.3.6	Decisione concernente l'inclusione di altre specie arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo e/o che producono foraggi, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio Decisione concernente l'inclusione di altre specie arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo e/o che producono foraggi, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio:.....	8
1.2.3.7	Altre osservazioni riguardanti la definizione di prati permanenti.....	9
1.3	Ettaro ammissibile.....	9
1.3.1	Criteri per stabilire la prevalenza dell'attività agricola nel caso in cui la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole.....	9
1.3.2	Criteri per garantire che il terreno sia a disposizione dell'agricoltore.....	9
1.3.3	Periodo durante il quale una superficie deve rispettare la definizione di "ettaro ammissibile".....	10
1.3.4	Decisione di includere le superfici utilizzate per attività agricole solo ogni due anni:..	10
1.3.5	Decisione concernente l'inclusione di altri elementi caratteristici del paesaggio (quelli non protetti nel quadro della norma BC AA), purché non siano predominanti e non ostacolino gravemente lo svolgimento di un'attività agricola a causa della superficie che occupano:.....	10

1.3.6	Decisione concernente i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, in merito all'applicazione di coefficienti fissi di riduzione per determinare la superficie ammissibile:.....	10
1.3.7	Decisione di mantenere l'ammissibilità delle superfici precedentemente ammissibili anche quando non soddisfano più la definizione di "ettaro ammissibile" di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento SPR a seguito dell'uso di regimi nazionali, le cui condizioni soddisfano gli interventi rientranti nel sistema integrato di cui all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento orizzontale (UE), che consente la produzione di prodotti non elencati nell'allegato I mediante paludicoltura, e che contribuiscono agli obiettivi climatico-ambientali dell'SPR:.....	11
1.4	Agricoltore in attività.....	11
1.4.1	Criteri per individuare coloro che hanno un livello minimo di attività agricola.....	11
1.5	Giovane agricoltore.....	12
1.5.1	Limite massimo di età:.....	12
1.5.2	Condizioni per essere "capo dell'azienda".....	12
1.5.3	Adeguati requisiti di formazione e/o competenze richiesti.....	13
2	Interventi a superficie o a capo – aspetti trasversali.....	14
2.1	Criteri di ammissibilità dei beneficiari delle SRA-ACA.....	14
2.2	Periodo di impegno.....	14
2.3	Variazioni di superficie, numero di capi, UBA, alveari, numero di piante.....	15
2.4	Misure a superficie con appezzamenti variabili e con appezzamenti fissi.....	16
2.5	Durata del titolo di possesso rispetto al periodo di impegno.....	17
2.6	Cambio di beneficiario (totale o anche parziale)/disciplina della cessione di azienda.....	17
2.7	Perdita dei criteri di ammissibilità.....	18
2.8	Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA.....	18
2.9	Conversione degli impegni.....	18
2.10	Premi concedibili.....	19
3	Territorializzazione.....	20
3.1	Aree rurali.....	20
3.2	Zone montane.....	21
3.3	Altre classificazione territoriali.....	22
3.4	Partecipazione alla strategia nazionale per le aree interne.....	22
4	Definizione di foresta nell'ambito del CSR.....	24
5	Condizionalità e baseline.....	24
6	Clausola di revisione.....	25
7	Anticipi.....	25
8	Ammissibilità delle spese.....	25
8.1	Spese non ammissibili nell'ambito degli interventi di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2021/2115).....	25
8.2	Ammissibilità delle operazioni al Feasr.....	26
8.3	Ammissibilità delle spese al Feasr.....	27
8.3.1	Principi generali.....	27
8.3.2	Principi in merito alla vigenza temporale dell'ammissibilità delle spese.....	27
8.3.3	Principi in merito all'ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 del Reg (UE) 2115/2021).....	28
8.3.4	Principi in merito all'ammissibilità delle spese di gestione.....	28
8.3.5	Ammissibilità di Studi e Piani.....	28
8.3.6	Contributi in natura.....	29
8.3.7	Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse.....	29
9	Anagrafe agricola del Piemonte.....	30

10	Disposizioni comuni in materia di Aiuti di Stato.....	30
11	Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento.....	30
11.1	Complementarietà/demarcazione all'interno del Piano strategico:.....	31
12	Governance.....	31
12	1.2 Si riportano di seguito elenco e funzioni dei principali soggetti del sistema di governance e coordinamento, così come previsto nel PSP, ai sensi dei regg. (UE) 2021/2115 e 2021/2116, per quanto di pertinenza rispetto gli interventi di sviluppo rurale attivati dalla Regione Piemonte attraverso il presente CSR.....	31
13	Assistenza tecnica.....	34
14	Comunicazione.....	34
15	Valutazione.....	35

1 Elementi comuni a più interventi

Il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (di seguito PSP), al fine di garantire la coerenza nell'attuazione su tutto il territorio nazionale, contiene alcuni capitoli dedicati agli elementi comuni applicabili ai vari interventi. Pertanto, si riportano nel presente capitolo i principali elementi pertinenti per lo sviluppo rurale applicabili a livello regionale, con riferimento a quanto contenuto nel Paragrafo 4.1 "Definizioni e requisiti minimi" del PSP; per tutto quanto non espressamente indicato, si fa rinvio a quanto stabilito nel PSP nazionale.

1.1 Attività agricola

1.1.1 Definizione di produzione

La produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprendendo le azioni di allevamento e di coltivazione, anche mediante la paludicoltura per la produzione di prodotti non compresi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, mungitura, allevamento, pascolo e custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento svolta nel rispetto delle norme di condizionalità e idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche.

1.1.2 Definizione di manutenzione della superficie agricola

1.1.2.1 *Seminativo*

Il mantenimento della superficie agricola consiste nello svolgimento da parte dell'agricoltore, con cadenza annuale, di almeno una pratica colturale ordinaria che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, consenta di mantenere le superfici agricole in uno stato idoneo alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di: a) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo; b) evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo; c) prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale.

1.1.2.2 *Colture permanenti*

L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante;
- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo con particolare attenzione nel periodo invernale;
- mantenere le piante in buone condizioni vegetative con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato.

1.1.2.3 *Prati permanenti*

Il mantenimento della superficie agricola consiste nello svolgimento da parte dell'agricoltore, con cadenza annuale, di almeno una pratica colturale ordinaria che, nel rispetto dei criteri di

condizionalità, consenta di mantenere le superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di: a) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi; b) evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante; c) prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo ove la copertura vegetale coltivata o spontanea risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale; d) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti. È considerata attività di mantenimento del prato permanente qualsiasi pratica colturale che abbia un effetto equivalente, in termini di caratteristiche del terreno come l'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva, alle attività di produzione quali il pascolamento o la raccolta del fieno o dell'erba per insilati. Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute, cioè caratterizzate da vincoli ambientali che hanno un effetto equivalente, in termini di caratteristiche del terreno, alle attività di produzione, deve essere comunque svolta un'attività agricola annuale di mantenimento.

1.2 Superficie agricola

1.2.1 Elementi dei sistemi agroforestali quando sono stabiliti e/o mantenuti sulla superficie agricola

1.2.1.1 *Seminativo*

I sistemi agroforestali comprendono l'insieme dei sistemi agricoli nei quali la coltivazione di specie arboree o arbustive perenni di interesse forestale sono consociate ai seminativi, con l'eventuale presenza della componente animale sulla stessa superficie, allo scopo di migliorare l'uso sostenibile del suolo su cui si praticano le attività agricole, con possibilità di diversificare le produzioni aziendali fornendo legname di pregio, biomassa, prodotti secondari non legnosi come tartufi, sughero, ghiande, miele accanto a prodotti agricoli e zootecnici. Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale questi devono avere una densità non superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dagli alberi. Questi sistemi, cancellati nel recente passato dalla meccanizzazione e dalla monocoltura, sono stati riscoperti nei contesti produttivi moderni per gli innegabili vantaggi che offrono alle aziende agricole e all'ambiente, in termini paesaggistici, di incrementi produttivi sinergici, diversificazione colturale, miglioramento del microclima, aumento della biodiversità, controllo della lisciviazione dei nutrienti e dell'erosione con il miglioramento della regimazione idraulica e della qualità delle acque, miglioramento delle altre risorse naturali, con particolare riferimento agli habitat per la vita selvatica, stoccaggio del carbonio, ecc. I Sistemi agroforestali in Italia grazie alla importante disponibilità di radiazione luminosa e alle favorevoli condizioni climatiche, presentano una notevole varietà di sistemi e combinazioni tra specie arboree e colture agrarie. I sistemi agroforestali sui seminativi comprendono: • i sistemi silvoarabili, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono coltivate in sesti d'impianto regolari, in consociazione a seminativi o a colture foraggere, consentendo lo svolgimento delle normali pratiche agricole sulla parcella e fornendo prodotti forestali legnosi e/o non legnosi; • sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni in siepi, barriere frangivento o fasce alberate svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per le superfici agricole, fornendo prodotti forestali legnosi e/o non legnosi. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola (sia all'interno sia sui bordi della parcella) o adiacenti alla parcella agricola.

1.2.1.2 Colture permanenti

I sistemi agroforestali comprendono l'insieme dei sistemi agricoli nei quali la coltivazione di specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono consociate alle colture permanenti, con l'eventuale presenza della componente animale sulla stessa superficie, allo scopo di migliorare l'uso sostenibile del suolo su cui si praticano le attività agricole, con possibilità di diversificare le produzioni aziendali fornendo legname di pregio, biomassa, prodotti secondari non legnosi come tartufi, sughero, ghiande, miele accanto a prodotti agricoli e zootecnici. Si tratta di sistemi in cui, in consociazione alle colture permanenti, sono presenti specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale coltivati in sesti d'impianto regolari con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro e comunque in numero inferiore al numero di piante della coltura agraria e ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale. Sono compresi anche sistemi lineari, in cui le siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per le colture permanenti. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola.

1.2.1.3 Prati permanenti

Comprende l'insieme dei sistemi agricoli nei quali la coltivazione di specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono consociate ai prati permanenti, con l'eventuale presenza della componente animale, sulla stessa superficie, allo scopo di migliorare l'uso sostenibile del suolo su cui si praticano le attività agricole, con possibilità di diversificare le produzioni aziendali fornendo prodotti legnosi o non legnosi accanto a prodotti agricoli e zootecnici. I sistemi agroforestali sui prati permanenti consistono in: • sistemi silvopastorali in cui in consociazione al prato permanente sono presenti specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari, o sparsi con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro (isolate o in gruppi in cui le chiome occupano al massimo 300 metri quadrati) ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale. • sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa delle superfici a prato permanente. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola stessa.

1.2.1.4 Altre definizioni

I seminativi lasciati a riposo non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo diventano prati permanenti.

1.2.2 Colture permanenti

1.2.2.1 Definizione di vivai

Vivai: le seguenti superfici investite a piantine legnose destinate al trapianto, coltivate anche in contenitori purché questi consentano l'interazione delle radici con il terreno sottostante: • vivai viticoli e viti madri di portainnesti, • vivai di alberi da frutto e piante da bacche, • vivai ornamentali, • vivai forestali pubblici e commerciali, compresa la produzione degli alberi di Natale e sempre che sia assicurato lo sfalcio dell'erba tra gli alberi, con esclusione dei vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda. • vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle.

1.2.2.2 Definizione di bosco ceduo a rotazione rapida

Le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani (ai sensi del DM 7 giugno 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 luglio 2018, n. 165, come modificato dal DM 26 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2019, n. 245), con una densità di almeno 1.100 piante ad ettaro, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un turno di taglio non superiore ad otto anni. Si tratta di specie pollonifere adatte alla ceduazione a ciclo breve non incluse negli elenchi delle specie esotiche invasive sottoposte alle disposizioni del regolamento (UE) 1143/2014, che sono state già state considerate ammissibili ai pagamenti diretti anche nelle passate programmazioni.

1.2.3 Prati permanenti

1.2.3.1 Definizione di erba e altre piante erbacee da foraggio.

Tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali.

1.2.3.2 Decisione di utilizzare il criterio dell'"aratura" per la classificazione dei prati permanenti:

Si

1.2.3.3 Decisione di utilizzare il criterio della "lavorazione del terreno" per la classificazione dei prati permanenti:

No

1.2.3.4 Decisione di utilizzare il criterio della "risemina con diversi tipi di erba" per la classificazione dei prati permanenti e sua descrizione in caso di risposta affermativa:

No

1.2.3.5 Decisione concernente l'inclusione di altre specie arbustive e/o arboree che producono foraggi, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti:

Si

1.2.3.6 Decisione concernente l'inclusione di altre specie arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo e/o che producono foraggi, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio
Decisione concernente l'inclusione di altre specie arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo e/o che producono foraggi, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio:

Si

a) In caso di risposta affermativa, applicabile a ogni Stato membro/regione?: No

b) in caso di risposta negativa alla domanda a), applicabile solo a terreno che rientra nell'ambito delle pratiche locali tradizionali?: Sì

Terreno pascolato e accessibile che rientra nell'ambito delle pratiche locali tradizionali di pascolamento, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti o siano assenti l'erba e altre piante erbacee da foraggio, ma i terreni siano coperti da specie foraggere arbustive o arboree. I territori interessati sono quelli nei quali, per ragioni pedoclimatiche, le superfici di prati e pascoli permanenti, caratterizzati da copertura prevalentemente erbosa, sono scarse e poco produttive. Si tratta di superfici con copertura erbosa non prevalente o in alcuni periodi dell'anno del tutto assente, in cui la produzione foraggera è assicurata da arbusti o da alberi e il pascolo è storicamente ed effettivamente praticato da specie e razze di bestiame adatte al pascolamento tradizionale di foraggere non erbacee: in tali condizioni, le specie arbustive e/o arboree costituiscono un'importante risorsa per l'alimentazione del bestiame e, in alcune stagioni, rappresentano l'unica risorsa foraggera disponibile. Le PLT si differenziano profondamente dai normali prati-pascoli (anche da quelli arborati e cespugliati ovvero le formazioni agropastorali, in cui l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restano predominanti), poiché si tratta, principalmente, di formazioni vegetali naturali o semi-naturali che, per determinate situazioni territoriali e/o locali, rappresentano, storicamente e tradizionalmente, la principale risorsa dell'alimentazione di una tipologia di bestiame adatto a particolari sistemi di allevamento estensivi semibradi o bradi. Le PLT, oltre a costituire luogo di ricovero e fonte di elevato valore alimentare per tali allevamenti estensivi, semibradi o bradi, hanno un valore ecologico primario in talune regioni, per la loro capacità di proteggere il suolo e sequestrare il carbonio, riducendo l'erosione e la desertificazione da un lato e l'effetto serra dall'altro; hanno altresì un valore ecologico-naturalistico, ospitando spesso specie vegetali ed animali a rischio estinzione, nonché un valore paesaggistico, in quanto connotano in modo sostanziale il territorio che occupano, influenzando la percezione che del territorio ha la società. Su tali superfici non può essere esercitata nessuna altra attività agricola, sia di produzione che di mantenimento, diversa dal pascolamento e la densità di 0,2 UBA/ettaro/anno è quella minima necessaria a mantenere queste superfici in buone condizioni agronomiche e ambientali, quindi, accessibili agli animali, idonee al pascolamento e atte a prevenire gli incendi, evitando che il fuoco si propaghi dal suolo alle chiome degli alberi e assicurando così la tutela idrogeologica degli stessi territori. Nessun vincolo di produzione in termini di incrementi ponderali del bestiame al pascolo, di latte, o altro è posto a carico degli agricoltori che intendono utilizzare queste superfici. Coefficienti di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) Specie Età/categoria Coefficiente Bovini meno di 6 mesi 0,4 da 6 mesi a 2 anni 0,6 oltre 2 anni 1,0 Equini oltre 6 mesi 1,0 Ovini e caprini oltre 12 mesi 0,15.

c) in caso di risposta negativa alla domanda a), non limitata o applicabile ad aree diverse dalle pratiche locali tradizionali? : No

1.2.3.7 Altre osservazioni riguardanti la definizione di prati permanenti

Per i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, si considera ammissibile, la seguente superficie:

- l'intera superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare fino al cinque per cento;
- l'ottanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento;
- il cinquanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il venti per cento e fino al cinquanta per cento;
- il trenta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il cinquanta per cento e fino al settanta per cento;
- non è ammissibile l'intera superficie della parcella in presenza di elementi sparsi e altre tare superiori al settanta per cento. Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute e caratterizzate da una pendenza maggiore al trenta per cento ovvero da particolari vincoli ambientali che ne riducono sensibilmente la produttività e non ne consentano lo sfalcio, l'unica attività agricola esercitabile ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti è il pascolo mediante capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo che assicurino un carico minimo di 0,1 UBA/ettaro/anno come risultante dalle movimentazioni al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche.

1.3 Ettaro ammissibile

1.3.1 Criteri per stabilire la prevalenza dell'attività agricola nel caso in cui la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole

Qualora la superficie sia adibita anche ad attività non agricole, deve essere utilizzata prevalentemente per attività agricole e occorre darne preventiva comunicazione all'organismo pagatore competente. L'attività non agricola rispetta tutte le seguenti condizioni:

- a) interferisce con l'attività agricola ordinaria per un periodo non superiore a sessanta giorni;
- b) non utilizza strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
- c) consente il mantenimento della superficie agricola in buone condizioni agronomiche e ambientali.

1.3.2 Criteri per garantire che il terreno sia a disposizione dell'agricoltore

Le superfici possono essere attribuite all'agricoltore che le dichiara in domanda dietro presentazione di un titolo di conduzione valido al 15 maggio dell'anno di domanda. Tipologie di titoli di conduzione ammesse per dimostrare che il terreno è a disposizione, con relativa documentazione richiesta:

- Proprietà esclusiva (visura catastale o estratto del foglio di possesso con il documento tavolare e autocertificazione/ atto pubblico o scrittura privata registrata/ atto o di conferimento delle superfici nella società)
- Situazioni di contitolarità del diritto di proprietà e regime di comunione dei beni tra coniugi (documenti attestanti la contitolarità del diritto più autocertificazione sulla conduzione del terreno con il consenso degli altri contitolari del diritto o coniuge in regime di comunione)
- Contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati (contratto preliminare registrato)

- Usufrutto (Atto pubblico o scrittura privata registrata più autocertificazione sulla conduzione del terreno con il consenso degli altri contitolari del diritto o coniuge in regime di comunione)
 - Nuda proprietà (Visura catastale /Atto pubblico o scrittura privata registrata più dichiarazione dell'usufruttuario concedente)
 - Enfiteusi (Visura catastale /Atto pubblico o scrittura privata registrata)
 - Mezzadria (Atto pubblico o scrittura privata registrata)
 - Colonia parziaria (Atto pubblico o scrittura privata registrata)
 - Affitto (contratto scritto o verbale) (Atto pubblico o scrittura privata registrata / dichiarazione resa dal concedente in caso di affitto verbale)
 - Affitto in favore del giovane agricoltore (Atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata)
 - Affitto in favore di una pluralità di conduttori di superfici destinate a pascolo (contratto con specifica indicazione della quota del singolo agricoltore)
 - Comodato (contratto scritto o verbale) (Atto pubblico o scrittura privata registrata / dichiarazione resa dal concedente in caso di comodato verbale / autocertificazioni nel caso di più contitolari)
 - Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione (Atto di concessione o contratti di fitto in forma scritta)
 - Usi civici (Provvedimento del concedente con specifica della quota del singolo agricoltore)
 - Compartecipazione stagionale (Contratto registrato)
 - Contratto conto terzi (aziende agro-meccaniche) (Contratto registrato)
 - Custodia giudiziaria (Provvedimento dell'Autorità giudiziaria) • Conduzione ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (senza titolo di conduzione in zone svantaggiate) (nessun documento richiesto)
 - Uso oggettivo del suolo in caso in cui i confini aziendali non corrispondano ai confini riportati nel modulo di domanda grafica (Autodichiarazione)

1.3.3 Periodo durante il quale una superficie deve rispettare la definizione di "ettaro ammissibile"

L'intero anno di domanda

1.3.4 Decisione di includere le superfici utilizzate per attività agricole solo ogni due anni:

Sì

Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute, cioè caratterizzate da vincoli ambientali che hanno un effetto equivalente, in termini di caratteristiche del terreno, alle attività di produzione, deve essere comunque svolta un'attività agricola annuale, di produzione o mantenimento.

1.3.5 Decisione concernente l'inclusione di altri elementi caratteristici del paesaggio (quelli non protetti nel quadro della norma BCAA), purché non siano predominanti e non ostacolino gravemente lo svolgimento di un'attività agricola a causa della superficie che occupano:

No

1.3.6 Decisione concernente i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, in merito all'applicazione di coefficienti fissi di riduzione per determinare la superficie ammissibile:

No

1.3.7 Decisione di mantenere l'ammissibilità delle superfici precedentemente ammissibili anche quando non soddisfano più la definizione di "ettaro ammissibile" di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento SPR a seguito dell'uso di regimi nazionali, le cui condizioni soddisfano gli interventi rientranti nel sistema integrato di cui all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento orizzontale (UE), che consente la produzione di prodotti non elencati nell'allegato I mediante paludicoltura, e che contribuiscono agli obiettivi climatico-ambientali dell'SPR:

Sì

Si tratta di elementi monitorabili con satellite. Possibile la coltivazione di prodotti fuori Allegato I. I contributi principali agli obiettivi climatico-ambientali sono connessi alla conservazione delle zone umide, con risvolti positivi anche per la biodiversità.

1.4 Agricoltore in attività

1.4.1 Criteri per individuare coloro che hanno un livello minimo di attività agricola

L'attività agricola minima consiste nello svolgimento da parte dell'agricoltore di almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola.

Sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro.

b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva" o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da "attivo", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;

c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.

d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. L'iscrizione al registro non comporta alcun obbligo di produzione, ma se un soggetto intende svolgere l'attività imprenditoriale agricola, che sviluppa un volume d'affari superiore a 7.000 euro, è obbligato ad iscriversi al Registro delle imprese. Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, presentano fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.

1.5 Giovane agricoltore

1.5.1 Limite massimo di età:

40 anni

1.5.2 Condizioni per essere "capo dell'azienda"

Il giovane agricoltore che si insedia, o si è insediato di recente, per la prima volta in un'azienda agricola è considerato capo azienda se assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Pertanto, nel caso costituisca un'impresa individuale, il giovane agricoltore è ipso facto capo azienda.

Nel caso di società, il giovane agricoltore esercita il controllo effettivo se:

1. detiene una quota rilevante del capitale;
2. partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società;
3. provvede alla gestione corrente della società.

Tali principi vanno applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie, secondo i criteri sotto riportati:

SOCIETA' DI PERSONE: a differenza delle società di capitali, le società di persone non hanno "personalità giuridica": non sono cioè, per lo Stato, dei soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci. Malgrado, quindi, tali società possano essere titolari di diritti e doveri, la responsabilità per eventuali inadempienze finisce per trasferirsi sui soci. Di conseguenza, questi rispondono verso i terzi in modo illimitato e solidale (con l'eccezione dei soci accomandanti delle S.a.s.). In caso di fallimento, assieme alla società falliscono personalmente tutti i soci con responsabilità illimitata e solidale.

a) Società semplice (S.s.) e Società in nome collettivo (S.n.c.) • Esercita il controllo il giovane agricoltore che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

b) Società in accomandita semplice (S.a.s.) • Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

SOCIETA' DI CAPITALI: hanno personalità giuridica. In esse i soci hanno una responsabilità limitata verso i creditori, relativa al solo capitale sociale sottoscritto, quindi, in caso di perdita o di fallimento i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale.

a) Società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (Srl) e Società semplificata a responsabilità limitata (Ssrl) • Esercita il controllo il giovane agricoltore che possiede almeno il 30% del capitale sociale e che esercita i poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione, alternativamente, in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della

società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

b) La Società unipersonale a responsabilità limitata (s.r.l. unipersonale) • Esercita il controllo il giovane agricoltore socio unico, salvo che lo stesso sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

c) La Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) • Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (SCARL): a differenza delle società lucrative (di persone e di capitali) le cooperative si caratterizzano per il fatto di perseguire uno «scopo mutualistico»: quest'ultimo è diverso dallo scopo di lucro, in quanto non consiste nel conseguire un utile, ma un «beneficio» genericamente inteso. Possono essere definite come l'unione di persone che svolgono un'attività economica a favore dei soci stessi, per ottenere beni, servizi o retribuzioni a condizioni più vantaggiose di quelle ottenibili sul mercato.

Le cooperative agricole operano sia nel campo della produzione che in quello della lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonché dell'allevamento del bestiame.

Esercita il controllo il soggetto giovane agricoltore socio e che riveste, alternativamente, la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della SCARL. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

1.5.3 Adeguate requisiti di formazione e/o competenze richiesti

Il presente paragrafo deve essere ancora oggetto di alcune scelte e definizioni in corso di attuazione.

Il giovane agricoltore deve possedere uno dei seguenti titoli di studio:

- 1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;
- 2) titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, o partecipazione ad un intervento di cooperazione per il ricambio generazionale;
- 3) titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale o acquisita nell'ambito dell'intervento di cooperazione per il ricambio generazionale, oppure, ove previsto nei bandi regionali per gli interventi di sviluppo rurale, titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore come stabilito dalla medesima Regione o Provincia autonoma, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale.

2 Interventi a superficie o a capo – aspetti trasversali

Il presente paragrafo disciplina aspetti trasversali comuni a tutte gli interventi a superficie o a capo/alveare in coerenza con quanto stabilito nel Par. 4.7.3 “Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale” del PSP. In particolare, gli interventi a superficie o a capo/alveare/numero di piante dello sviluppo rurale nell’ambito del PSP sottostanno alle seguenti condizioni comuni e, ove applicabili, agli interventi di sostegno SRB 01, nonché alle indennità compensative SRC 02.

2.1 Criteri di ammissibilità dei beneficiari delle SRA-ACA

C01 Agricoltori singoli o associati.

1.a Agricoltore singolo

L’imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, come definito dalla D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016.

L’imprenditore agricolo, in quanto imprenditore, deve ordinariamente essere in regola con gli adempimenti che la normativa prescrive per qualsiasi imprenditore e quindi deve essere in possesso di iscrizione I.V.A. per l’attività agricola; inoltre, tranne che per i soggetti rientranti in categorie esentate, deve essere in possesso di iscrizione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) per l’attività agricola e all’ INPS per la previdenza agricola.

Occorre infatti tenere conto che le norme di settore (civilistiche e previdenziali) relativamente ad alcune categorie di soggetti (in genere per volumi di affari o dimensioni aziendali inferiori a certi limiti) non richiedono l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o all’I.N.P.S.; pertanto possono essere considerati imprenditori agricoli, anche senza essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all’I.N.P.S., i soggetti rientranti in tali categorie esentate.

Comunque, il soggetto che esercita attività agricola (e cioè coltivazione del fondo e/o selvicoltura e/o allevamento di animali e/o attività connesse), che risulta essere in possesso di Partita IVA per l’attività agricola (nonché, se non rientrante nelle fasce di esenzione, di iscrizione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) per l’attività agricola e all’INPS per la previdenza agricola), può essere considerato Imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile, senza necessità di ulteriori accertamenti, anche se esercita in modo prevalente un’altra attività.

1.b Agricoltori associati

Per agricoltori associati si intendono le società di persone, le società di capitali e le società cooperative che rientrano nella definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, come definito dalla D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016.

Nelle disposizioni applicative dei singoli interventi possono essere previste ulteriori specifiche.

2.2 Periodo di impegno

Il periodo di impegno per il sostegno delle misure degli interventi a superficie o a capo/alveare/numero di piante è riferito agli anni solari, fatte salve eventuali eccezioni specificate nei singoli interventi o nei complementi di programmazione.

Ove i beneficiari delle operazioni del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte che prevedono quale data di fine impegno una data diversa dal 31.12 come ad esempio il 10 novembre o il 14 maggio

intendano aderire alle ACA del PSP 2023-2027 con impegni uguali o simili a quelli già svolti, al fine di evitare il rischio di doppio finanziamento per i mesi di sovrapposizione degli impegni e del pagamento, si adottano le seguenti disposizioni:

Operazione PSR 2014-2022	Data scadenza impegno	ACA PSP 2023-2027 con impegni uguali/simili	Sovrapposizione periodo di attuazione impegni (SI/NO)	Applicazione decurtazione pagamento
10.1.8	14/05 del 2023 e del 2024	A parità di razza, con l'ACA 14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità	SI dal 1° gennaio al 14 maggio del 2023 (o del 2024) in caso di adesione all'ACA nel 2023 (o nel 2024)	Riduzione del pagamento relativo alla ACA 14 in modo proporzionale a 134/365 giorni
10.1.6	14/05 del 2023	ACA 17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica	NO (gli impegni vengono attuati nell'anno di presentazione della domanda a valere sul PSR 14-22)	NO
10.1.9	14/05 del 2023	ACA 8 Azione 8.3 Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali	NO (gli impegni vengono attuati nell'anno di presentazione della domanda a valere sul PSR 14-22)	NO

La durata dei singoli interventi è definita nelle specifiche schede.

Qualora il Piano Strategico Nazionale Politica Agricola Comune 2023-2027 preveda - ai sensi dell'art. 70, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2021/2115 del 02 dicembre 2021 – un periodo più lungo per alcuni interventi, mediante la proroga annuale, sarà possibile adottare il prolungamento.

2.3 Variazioni di superficie, numero di capi, UBA, alveari, numero di piante

Possibilità di ridurre la superficie richiesta a premio (o il numero di UBA alveari/numero di piante) durante il periodo d'impegno

Nel caso degli interventi pluriennali, per quanto riguarda la **possibilità di ridurre la SOI (o il numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) durante il periodo d'impegno**, si applicano le seguenti condizioni:

1. mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie (o del numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%.

Nel caso specifico di ACA 14 è prevista una riduzione minore, riportata nelle specificità regionale dell'intervento.

2. nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie (o numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.

3. se la riduzione tra la quantità di superficie (o numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al

20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.

4. In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se

- le superfici (o i capi/UBA/alveari/numero di piante) ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti;
- le superfici (o i capi/UBA/alveari/numero di piante) sono ridotte per cause di forza maggiore, di cui all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116 del 02 dicembre 2021.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Possibilità di aumentare la superficie richiesta a premio (o il numero di UBA alveari/numero di piante) durante il periodo d'impegno

Nel caso degli interventi pluriennali, per quanto riguarda la possibilità di aumentare o meno la superficie richiesta a premio (o il numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) durante il periodo d'impegno, si applicano le seguenti regole:

- l'aumento dell'impegno (SOI o capi/UBA/alveari/numero di piante) è sempre possibile.
- il sostegno relativo all'aumento dell'impegno (SOI o capi/UBA/alveari/numero di piante) viene riconosciuto entro il valore massimo del 20% calcolato sul dato ammissibile nel 1° anno di impegno .

2.4 Misure a superficie con appezzamenti variabili e con appezzamenti fissi

Gli impegni sono applicabili ad “appezzamenti fissi” e ad “appezzamenti variabili”, in base alla tabella successiva. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti fissi, la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell'impegno. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti non fissi, è possibile modificare ciascun anno gli appezzamenti oggetto di impegno.

Interventi		Particelle fisse	Particelle variabili
ACA 1 Produzione integrata		X	
ACA 3 Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	Azione 1 – No Tillage	X	
	Azione 2 – Minimum Tillage		X
ACA 4 Apporto sostanza organica dei suoli			X
ACA 5 Inerbimenti colture arboree	Azione 1 – Tot	X	
	Azione 2 – Par	X	
ACA 6 Cover crops	Azione 1		X
ACA 8 Supporto alla gestione di investimenti non produttivi	Azione 3		X

ACA 10/11 Gestione attiva infrastrutture ecologiche		X	
ACA 12 Colture a perdere, corridoi ecologici, fasce ecologiche	Azione 1 – Colture a perdere		X
	Azione 2 – Corridoi e Fasce	X	
ACA 13 Impegni specifici gestione effluenti zootecnici	Azione 1		X
	Azione 2		X
ACA 14 Allevatori custodi dell'agrobiodiversità *		N.A.	
ACA 15 Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità		X	X
ACA 16 Conservazione agrobiodiversità – Banche del germoplasma			
ACA 17 Impegni specifici di convivenza con la fauna selvatica			X
ACA 18 Impegni per l'apicoltura**		N.A.	
ACA 22 Impegni specifici risaie			X
ACA 24 Pratiche agricoltura di precisione	Azione 1 – Fert		X
	Azione 2 – Fit		X
	Azione 3 – Irr		X
SRA 29 Pagamento per adottare e mantenere pratiche e metodi di agricoltura biologica		X	
SRA 30 Pagamento per il miglioramento del benessere degli animali *		N.A.	

Tutte le superfici aziendali oggetto di impegno devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento; le superfici devono essere suddivise in “a premio” e “non a premio assoggettate comunque all'impegno”.

2.5 Durata del titolo di possesso rispetto al periodo di impegno

Per Misure pluriennali riferibili all'art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021 le superfici devono essere disponibili per l'intera durata dell'impegno.

E' consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI, come precedentemente stabilito.

2.6 Cambio di beneficiario (totale o anche parziale)/disciplina della cessione di azienda

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno

trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

2.7 Perdita dei criteri di ammissibilità

La perdita dei criteri di ammissibilità genera o la decadenza totale dell'impegno o l'esclusione annuale (quando l'impegno ha durata 1 anno), con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti per gli interventi con durata pluriennale.

2.8 Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA

Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA. Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili e dei carichi di bestiame per gli interventi che lo richiedano, sono presi in considerazione gli allevamenti e le superfici ricadenti nel territorio regionale.

Ai fini del calcolo del carico di bestiame di cui all'impegno I03.1 dell'intervento SRA08 – Azione 3, possono essere considerate, senza remunerarle, eventuali superfici situate in territori nazionali o internazionali limitrofi.

TABELLA DI CONVERSIONE DI CUI AL PIANO STRATEGICO NAZIONALE POLITICA AGRICOLA COMUNE 2023-2027

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età	0,15

2.9 Conversione degli impegni

È prevista la possibilità di trasformazione degli impegni dell'intervento SRA01 in impegni di

SRA29 “Produzione biologica”, di SRA 12 “Colture a perdere, corridoi ecologici fasce ecologiche” e di SDR04 “Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientali”.

A prescindere dal periodo svolto ai sensi dell'intervento SRA01, dovrà essere effettuato il nuovo impegno per tutta la durata da esso previsto.

La trasformazione potrà essere autorizzata con le disposizioni attuative annuali.

Per l'intervento SRA05 nel corso del periodo di impegno è prevista la possibilità di passare dall'Azione 5.2 all'Azione 5.1. Il beneficiario dovrà rispettare i nuovi impegni per la rimanente durata dell'iniziale periodo di impegno.

2.10 Premi concedibili

I livelli di premio previsti sono stati individuati all'interno dei massimali determinati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), con l'eccezione degli interventi con uno o più impegni aggiuntivi specifici regionali, il cui livello di premio è determinato dall'Amministrazione Regionale e certificato da Soggetti all'uopo incaricati dalla Regione.

3 Territorializzazione

3.1 Aree rurali

Regione Piemonte adotta la definizione delle aree rurali già in essere nella programmazione della politica di sviluppo rurale 2014-2022, che classifica i comuni italiani in 4 aree, in coerenza con quanto stabilito al Par 4.7.2 “Definizione di area rurale e applicabilità” del PSP:

- A. Aree urbane e periurbane: includono i capoluoghi di provincia che sono urbani in senso stretto e i gruppi di comuni con una popolazione rurale inferiore al 15% della popolazione totale
- B. Aree rurali ad agricoltura intensiva: includono i comuni rurali collocati in prevalenza nelle aree di pianura del paese, dove, sebbene in alcuni casi la densità media sia elevata, la superficie agricola e forestale appare sempre avere un peso rilevante
- C. Aree rurali intermedie: includono i comuni rurali di collina e montagna a più alta densità di popolazione e sede di uno sviluppo intermedio con stabili relazioni con altri settori dell'economia;
- D. Aree rurali con problemi di sviluppo: includono i comuni rurali di collina meridionale e quelli rurali di montagna a più bassa densità di popolazione in tutte le regioni.

Definizione e classificazione delle zone rurali (articolo 50 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

La metodologia seguita per la definizione delle zone rurali del Piemonte e per la loro differenziazione in tipologie areali è quella descritta nell'Accordo di partenariato per la programmazione 2014-2020. Essa prevede la preliminare classificazione dei comuni in due distinte categorie, a seconda della loro densità demografica e dell'incidenza della superficie agroforestale sulla superficie territoriale: sono classificati rurali i comuni con meno di 150 abitanti/km² o con un'incidenza della superficie agroforestale superiore ai 2/3 della superficie territoriale (questa seconda condizione non era prevista nella metodologia adottata nel periodo di programmazione 2007-2013). Il secondo *step* della metodologia prevede due passaggi: lo scorporo dei comuni capoluogo di provincia e l'aggregazione dei restanti comuni, all'interno di ciascuna provincia, nelle zone altimetriche Istat di pianura, collina e montagna (Istat, *Circoscrizioni statistiche. Metodi e norme. Serie C n. 1, Roma, 1958*). La verifica, all'interno di ciascun aggregato subprovinciale, della sussistenza o meno del carattere di ruralità prevede la ripartizione dei comuni nelle seguenti tipologie areali:

- A. Aree urbane e periurbane, nelle quali sono inseriti tutti i comuni capoluogo di provincia e gli aggregati comunali non rurali;
- B. Aree rurali ad agricoltura intensiva, nelle quale sono inseriti gli aggregati comunali rurali classificati di pianura dall'Istat;
- C. Aree rurali intermedie, nelle quali sono inseriti gli aggregati comunali rurali classificati di collina dall'Istat;
- D. Aree rurali con problemi di sviluppo, nelle quali sono inseriti gli aggregati comunali rurali classificati di montagna dall'Istat.

La metodologia prevista dall'Accordo di partenariato prevede infine un terzo *step*, attraverso il quale è possibile adattare la classificazione a particolari esigenze e peculiarità regionali come ad esempio la suddivisione di una determinata tipologia areale in più sottotipologie. Nel caso specifico del Piemonte sono stati apportati i seguenti aggiustamenti:

a) nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, l'aggregazione del solo comune classificato di collina dall'Istat (Belgirate) alla tipologia areale D, analogamente a quanto fatto nel periodo 2007-2013;

b) all'interno della tipologia areale C, l'individuazione di una sottotipologia (C2 - aree rurali intermedie con vincoli naturali) costituita dai comuni il cui territorio è classificato per oltre il 70% come zona di montagna ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013. I restanti comuni della tipologia areale C, rientranti nella sottotipologia C1 (aree rurali intermedie "ordinarie"), sono caratterizzati da condizioni fisiche comportanti vincoli naturali di minore entità. Le due sottotipologie areali presentano sensibili differenze nei valori medi di numerosi indicatori socio-economici.

c) nell'ambito della tipologia areale B, l'individuazione di una sottotipologia (BM - aree rurali ad agricoltura intensiva di montagna) all'interno dei comuni che presentano territori classificati zone di montagna ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

La ripartizione del territorio piemontese nelle tipologie areali A, B, BM, C1, C2 e D è riportata nel cartogramma "Tipologie areali del Piemonte" e nell'elenco Classificazione dei comuni secondo la tipologia areale e l'appartenenza alle zone montane secondo l'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 1305/2013 **di cui all'allegato XXX.**

3.2 Zone montane

Designazione delle zone soggette a vincoli naturali (articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

L'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013 individua le seguenti tipologie di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici:

- a) zone montane;
- b) zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, nonché
- c) altre zone soggette a vincoli specifici.

In Piemonte, a partire dall'applicazione della direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate e fino al 2020, sono state designate come zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici esclusivamente zone montane. A seguito dell'approvazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6277 dell'8 giugno 2020 recante adozione della metodologia per l'identificazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle aree montane e relativi elenchi per la prima volta sono state identificate in Piemonte zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Continuano invece a non essere individuate nel territorio piemontese le "altre zone soggette a vincoli specifici" previste dalla lettera c) dell'art. 32, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

La ripartizione del territorio piemontese secondo l'appartenenza alle zone montane è riportata nel cartogramma "Zone montane" e nell'elenco Classificazione dei comuni secondo la tipologia areale e l'appartenenza alle zone montane secondo l'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 1305/2013., **di cui all'allegato XXX.**

Zone montane (articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013)

La designazione di tali zone è stata sostanzialmente confermata nei periodi di programmazione dello sviluppo rurale che si sono via via succeduti; di volta in volta sono stati apportati soltanto piccoli aggiustamenti a seguito di verifiche effettuate grazie a informazioni e a strumenti GIS sempre più perfezionati.

La metodologia seguita per la designazione delle zone montane soggette a vincoli naturali in Piemonte per il periodo 2014-2020 ha utilizzato i parametri di tipo fisico (altimetria e pendenza) previ-

sti dall'articolo 32, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 1305/2013. Detti parametri sono stati applicati, mediante operazioni GIS, a unità cartografiche (pixel) di 20 metri di lato. Ogni pixel è stato classificato montano o non montano sulla base del valore assunto dai parametri sopra elencati. Tali unità cartografiche sono state successivamente aggregate a livello di foglio di mappa catastale, classificando ciascun foglio come montano o non montano sulla base delle caratteristiche dei pixel in esso contenuti, secondo un criterio di prevalenza.

I 1.181 comuni del Piemonte sono stati distinti in tre classi:

- comuni totalmente montani, quando tutti i fogli di mappa del comune sono risultati montani. Rientrano in questa classe 482 comuni, per una superficie territoriale classificata montana di 1.275.531 ha;
- comuni parzialmente montani, quando soltanto una parte dei fogli di mappa del comune è risultata montana. Rientrano in questa classe 40 comuni, per una superficie territoriale classificata montana di 47.616 ha e classificata non montana di 70.202 ettari;
- comuni non montani, quando nessun foglio di mappa del comune è risultato montano. Rientrano in questa classe 659 comuni, per una superficie territoriale classificata non montana di 1.144.382 ettari.

3.3 Altre classificazione territoriali

Oltre alla classificazione secondo le tipologie areali e alle zone montane secondo l'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013 sopra descritte, nell'ambito di talune misure programmate è indicata l'eventuale zonizzazione, sia in termini di ammissibilità, sia in termini di selezione, in relazione a esigenze specifiche.

Ad esempio ai fini del sostegno alle zone con svantaggi naturali di montagna (Intervento SRB01) è prevista la Classificazione dei fogli catastali montani in relazione allo svantaggio naturale (di cui all'allegato XXX), per cui a ciascun foglio montano è attribuita una classe di svantaggio naturale.

Tra le altre zone di interesse per alcune misure si citano:

- Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) (di cui all'allegato XXX)
- Aree Natura 2000 e aree protette (di cui all'allegato XXX)
- Aree elegibili per lo sviluppo locale CLLD (di cui all'allegato XXX).
- Altre eventuali zonizzazioni che si rendessero necessarie in fase di attuazione del Piano.

3.4 Partecipazione alla strategia nazionale per le aree interne

La Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI) rappresenta la combinazione di azioni per lo sviluppo locale e di rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza, finalizzata al rilancio di quelle aree del paese significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali ed in declino demografico, ma ricche di importanti risorse ambientali e culturali.

Tale Strategia è attuata sia attraverso risorse statali, in ambito sanità, trasporti e istruzione, sia attraverso risorse cofinanziate dalla programmazione 2014-2020 Piano Sviluppo e Coesione, POR FSE e della programmazione 2014-2022 FEASR (PSR) per quanto riguarda gli interventi di sviluppo locale. Anche con il PSP 2023-2027 continua il contributo del FEASR alla SNAI, su cui interviene anche il PR FESR 2021-2027.

Nell'Accordo di partenariato 2021-2027 si legge che le Aree interne sono state oggetto di mappatura a livello nazionale e di una impostazione strategica di lungo periodo (la Strategia Nazionale per le Aree Interne – SNAI) basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.

Al fine di misurare con dati più recenti la consistenza delle Aree interne (AI) nel loro complesso e guidare la selezione di nuove coalizioni territoriali, la mappatura di riferimento è aggiornata per il ciclo 2021-2027. In continuità con l'approccio teorico e i criteri già adottati, sulla base dell'insieme dei Comuni ai confini amministrativi del 2020 sono stati re-identificati i Centri di offerta di servizi (**Poli o Poli intercomunali**) e per i restanti Comuni si è misurata, con tecniche aggiornate, la distanza dal centro di offerta più prossimo in termini di tempi medi di percorrenza stradale effettiva calcolati negli orari di punta dei giorni feriali di una settimana di riferimento di ottobre 2019. La classificazione aggiornata tiene conto: a) della presenza/assenza dei servizi di istruzione, salute e ferroviari per qualificare i Centri di offerta di servizi come rilevati nel 2019; b) sistematizza la definizione dei poli intercomunali e c) affina la misura della distanza attraverso strumenti più precisi, mantenendo fermi i criteri di identificazione dei punti rilevanti della distribuzione delle distanze.

I Comuni italiani sono pertanto classificati come:

- **Polo o parte di Polo intercomunale** (aggregato di Comuni confinanti), se in grado di offrire simultaneamente: un'articolata offerta scolastica secondaria superiore; un ospedale sede di Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA) di I livello; una stazione ferroviaria di livello Platinum, Gold o Silver;
- **Cintura**, se la distanza dal Polo di riferimento è fino a 27,7 minuti (mediana della distribuzione);
- **Intermedio**, se la distanza dal Polo di riferimento è oltre il valore mediano e fino a 40,9 minuti (valore del terzo quartile);
- **Periferico**, se la distanza dal Polo di riferimento è superiore al terzo quartile e fino a 66,9 minuti (valore 95simo percentile);
- **Ultraperiferico**, se la distanza dal Polo di riferimento è superiore a 66,9 minuti.

Le aree interne riconosciute in Piemonte sono:

- Valli Maira e Grana
- Valle Ossola
- Valli di Lanzo
- Valle Bormida

Tutte le aree sono ricadenti, per quanto riguarda la zonizzazione dello sviluppo rurale, all'interno delle tipologie areali D (aree rurali con problemi di sviluppo) e C (aree rurali intermedie).

Nel 2022 sono state identificate due nuove aree interne con D.G.R. 21 Giugno 2022, n. 28-5251, che hanno ottenuto il riconoscimento SNAI in Piemonte:

- Valsesia
- Terre del Giarolo

Le aree riconosciute sono riportate e indicate nel cartogramma e nell'elenco dei comuni **di cui all'allegato XXX.**

4 Definizione di foresta nell'ambito del CSR

Per le operazioni previste dal CSR si applica la definizione di foresta stabilita dall'articolo 3 (Bosco e foresta) della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 “Gestione e promozione economica delle foreste” che recita testualmente:

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione per bosco si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono inoltre considerate bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione.

2. Sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi.

Tale definizione risulta coerente con quella prevista ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e garantisce che il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita non viene diminuito.

5 Condizionalità e baseline

La nuova Politica Agricola Comune ha inserito a pieno titolo, tra i propri obiettivi specifici, il contributo alla mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e al perseguimento degli obiettivi ambientali (in termini di tutela della qualità dell'aria, delle risorse naturali e di protezione del suolo), delineando, nella propria ossatura una nuova “architettura verde”, quale strumento funzionale a massimizzare l'ambizione degli obiettivi climatico-ambientali che devono essere conseguiti a livello di Stato Membro. Tale strumento, articolato nelle sue tre componenti - condizionalità rafforzata, ecoschema, misure agroclimatico-ambientali - trova piena configurazione nel Piano Strategico della PAC, secondo un approccio comune e nazionale per la condizionalità e gli ecoschemi e con componenti di declinazione regionale per i pagamenti ACA e, in generale, per gli interventi dello sviluppo rurale.

Si rimanda al Paragrafo 3.10 “Condizionalità” del PSP per l'elenco e la relativa descrizione delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) e i collegamenti con i criteri di gestione obbligatori (CGO).

Si rimanda alle singole schede intervento per l'elencazione delle BCAA e CGO pertinenti per ciascuna di essi.

6 Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 70 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

7 Anticipi

Ai sensi del Reg. (UE) 2021/2116, per gli interventi di cui agli art. 73, 74 e 77 del Reg. (UE) 2021/2115, è prevista la possibilità di concedere un anticipo fino al 50%.

Tale possibilità di concedere anticipi ai beneficiari e le percentuali massime concedibili saranno indicata nelle singole schede di intervento.

L'erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura il 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto. Anche i Gruppi di Azione Locale (GAL) possono chiedere all'organismo pagatore il versamento di un anticipo, previa presentazione della garanzia, in relazione alle proprie spese di gestione ed animazione. La garanzia è svincolata una volta che l'organismo pagatore abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo.

Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l'erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione di tesoreria a garanzia del 100% del valore dell'anticipo, con la quale le autorità si impegnano a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.

8 Ammissibilità delle spese

8.1 Spese non ammissibili nell'ambito degli interventi di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2021/2115)

Con riferimento agli investimenti cofinanziati dal FEASR, in coerenza con quanto stabilito al Par. 4.7.1 "Elenco degli investimenti non ammissibili" del PSP non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- a) acquisto di diritti di produzione agricola;
- b) acquisto di diritti all'aiuto;
- c) acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata, ad eccezione dell'acquisto di terreni a fini di conservazione dell'ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio.

d) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da: 1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;

e) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi;

f) investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti nella banda larga e di interventi]di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici.

g) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;

h) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;

i) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento contenute nel presente CSR;

l) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;

m) sono esclusi dal finanziamento alcuni tipi di spesa connessi ai contratti di leasing, quali margini del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi.

Ulteriori limitazioni connesse agli investimenti possono essere indicate nelle singole schede di intervento contenute nel presente CSR.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.

8.2 Ammissibilità delle operazioni al Feasr

Ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115, art. 86, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. I singoli Interventi possono prevedere condizioni più restrittive.

Il CSR può indicare, all'interno di ciascuna scheda intervento, condizioni di ammissibilità territoriali relative all'operazione o al beneficiario.

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno del CSR, le operazioni devono essere ubicate all'interno del territorio regionale.

Per gli interventi che prevedono procedure di selezione delle operazioni, i principi che orientano la selezione vengono indicati nelle singole schede intervento; i criteri di priorità discendenti da tali principi e i relativi punteggi (incluso il raggiungimento di un punteggio minimo ove previsto) da inserire nei bandi verranno esaminati dal Comitato di sorveglianza regionale.

Le operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione della Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e/o della Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA) sono finanziabili se sono stati assolti

gli obblighi di valutazione, di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, intesi come verifica di assoggettabilità o valutazione.

8.3 Ammissibilità delle spese al Feasr

Fatte salve le operazioni a superficie e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115, quelle di insediamento che rientrano nell'ambito dell'art. 75 del medesimo regolamento, le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all'articolo 83.1 del Reg. (UE) n. 2021/2115. A queste ultime si applicano i principi comuni di ammissibilità delle spese di seguito indicati. Eventuali specificità relative ai singoli interventi sono descritte nelle rispettive schede descrittive contenute nel presente CSR.

Le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme:

- a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario;
- b) costi unitari;
- c) somme forfettarie;
- d) finanziamento a tasso fisso.

8.3.1 Principi generali

Le spese per essere ammissibili devono essere:

- imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrue rispetto all'operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa;
- necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

8.3.2 Principi in merito alla vigenza temporale dell'ammissibilità delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l'approvazione della predetta domanda da parte dell'Amministrazione competente; le singole schede intervento contenute nel presente CSR riportano le differenti specificità;
2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione (data fine lavori).
3. in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno - salvo specifiche restrizioni riportate nelle singole schede intervento contenute nel presente CSR - e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità.

8.3.3 Principi in merito all'ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 del Reg (UE) 2115/2021)

Fatto salvo quanto definito al par. "Elenco degli investimenti non ammissibili", le spese ammissibili per operazioni di investimento sono limitate alle seguenti categorie:

1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;
2. Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera;
3. Spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b);
4. I seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;

Con riferimento al leasing la spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, entro il limite fissato per l'ammissibilità delle spese, al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi). In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dall'operazione finanziata.

Con riferimento agli investimenti, le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

1. l'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture;
2. i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
3. all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito altre sovvenzioni pubbliche.

Le disposizioni alla presente si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.

8.3.4 Principi in merito all'ammissibilità delle spese di gestione

Per gli interventi che prevedono il sostegno a spese di gestione (art. 77 e 78 e, parzialmente, art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:

1. spese di funzionamento;
2. spese di personale;
3. spese di formazione e consulenza;
4. spese di pubbliche relazioni;
5. spese finanziarie;
6. spese di rete;
7. spese di ammortamento, sulla base di quanto specificato al par. 8.3.3.

8.3.5 Ammissibilità di Studi e Piani

Il presente paragrafo deve essere ancora oggetto di alcuni approfondimenti in corso di attuazione con quanto stabilito nel PSP.

Gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del CSR.

Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario in una delle seguenti forme:

1. nell'ambito di un intervento di investimento di cui all'art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115, sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante;
2. nell'ambito di interventi per lo "Scambio di conoscenze e la diffusione dell'informazione" di cui all'articolo 78 del Reg. (UE) n. 2021/2115, laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale).

8.3.6 Contributi in natura

I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili – salvo specifiche restrizioni riportate nelle singole schede intervento contenute nel presente CSR - esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali, in coerenza con quanto stabilito dal Par. "4.7.3 Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale" del PSP.

In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:

1. i contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;
2. il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
3. il valore prestazioni volontarie non retribuite è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi.
4. non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili fatte salve situazioni specifiche definite dalle AdG regionali nei documenti attuativi del presente Piano.
5. il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.

Le disposizioni alla presente sezione 1.6 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento incluse negli interventi di cooperazione di cui all'art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell'art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.

8.3.7 Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse

In coerenza con quanto stabilito dal Par. "4.7.3 Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale" del PSP, non è ammissibile a contributo l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:

- non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
- non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

L'IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:

- quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del citato decreto;
- quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall'art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell'ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;
- quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

9 Anagrafe agricola del Piemonte

L'articolo 82 della L.R. n°1 del 22/01/2019 ha istituito l'Anagrafe agricola del Piemonte, che costituisce la componente centrale del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Tutti i beneficiari dovranno essere iscritti all'Anagrafe agricola del Piemonte, che risulta essere l'archivio di riferimento per il controllo amministrativo delle dichiarazioni riguardanti i requisiti soggettivi e la consistenza aziendale, presentate dai produttori agricoli e dai soggetti che attivano procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale; a tal fine l'Anagrafe è dotata di funzioni di interoperabilità per la consultazione telematica integrata dei registri informatici detenuti da altri enti pubblici.

10 Disposizioni comuni in materia di Aiuti di Stato

Ai sensi dell'articolo 145 (Aiuti di Stato) del Reg. (UE) 2021/2115, al sostegno previsto negli interventi di sviluppo rurale del presente CSR si applicano gli articoli 107, 108 e 109 TFUE; tuttavia tali articoli non si applicano nel caso di interventi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

11 Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

La compilazione del presente verrà rivisto e integrato sulla base delle disposizioni organizzative da dettagliare con il Mipaaf.

Al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, si norma quanto segue: un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto derivanti da fondi dell'Unione e/o nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto

applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

11.1 Complementarietà/demarcazione all'interno del Piano strategico:

Il PSP prevede che gli interventi attivati al proprio interno, sia a livello nazionale che regionale, operino in un'ottica di reciproca complementarietà; tale indicazione si applica sia agli interventi afferenti al Primo Pilastro (pagamenti diretti, inclusi gli ecoschemi, e interventi settoriali) sia a quelli del Secondo (sviluppo rurale).

Nell'ambito del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 dell'UE, il Regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce obiettivi strategici per FESR, FSE+, FEAMPA, Fondo di Coesione e JTF23, che sono collegati agli obiettivi della PAC, presentando aree di sovrapposizione nell'ambito rurale.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il suo fondo complementare, nonché gli interventi attivati dallo Stato italiano con proprie norme (ad esempio, Industria 4.0, agricoltura 4.0, bonus) stanziando importi risorse che possono interessare differenti ambiti comuni al PSP.

Il PSP interverrà con una strategia di complementarietà e sinergia anche riguardo gli ambiti previsti dai predetti strumenti Europei e Nazionali.

Dovrà in ogni caso essere garantita, con opportune disposizioni attuative e strumenti operativi, una verifica in tutte le fasi del procedimento in merito all'unicità del canale di finanziamento, per scongiurare ogni rischio di doppio pagamento.

12 Governance

La compilazione del presente verrà rivisto e integrato sulla base delle disposizioni organizzative da dettagliare con il Mipaaf

Si riportano di seguito elenco e funzioni dei principali soggetti del sistema di governance e coordinamento, così come previsto nel PSP, ai sensi dei regg. (UE) 2021/2115 e 2021/2116, per quanto di pertinenza rispetto gli interventi di sviluppo rurale attivati dalla Regione Piemonte attraverso il presente CSR.

A) Nella seguente tabella sono indicate le autorità competenti a svolgere i compiti previsti dai citati regolamenti e, nel successivo paragrafo, le rispettive funzioni.

Autorità	Nome dell'autorità	Nome della persona responsabile per l'autorità	Indirizzo	Indirizzo e-mail
Autorità di Gestione regionale del CSR	Regione Piemonte - Direzione Agricoltura - Assessorato all'Agricoltura, Cibo, Caccia e pesca	Paolo Balocco	Corso Regina Margherita, 174 - 10152 Torino	psr@regione.piemonte.it
Organismo	Agenzia Regionale	Piera Martina	Via Bogino, 23 -	direzione@arpea.piemonte.it

pagatore regionale	per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)		10100 Torino	
Organismo di certificazione	PriceWaterhousecoopers S.p.a	Leda Ciavarella	Largo Angelo Fochetti 29 - Roma 00154	it_mipaaf_organismi_pagatori@pwc.com
Autorità di Gestione nazionale del PSP	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale	Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma	dipeisr.segreteria@politicheagricole.it
Organismo di coordinamento	AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Area Coordinamento	Silvia Lorenzini	Via Palestro, 81 - 00185 Roma	direttore.coordinaamento@agea.gov.it
Organismo di controllo	Ministero della Salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	Direttore generale Dott. Pierdavide Lecchini	Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma	sanita.animale@sanita.it
Organismo di controllo	Organismi di certificazione dei sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale dal Mipaaf (dettagliati in un apposito elenco del Mipaaf)	Reponsabili pro tempore	Varie sedi	

Autorità di gestione regionale per il CSR

E' rappresentata dalla Regione Piemonte ed è l'organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali inclusi nel PSP e riportati nel presente CSR.

Per i predetti interventi, l'Autorità di gestione regionale assicura, direttamente o in concorrenza con l'Autorità di Gestione Nazionale, le funzioni richieste dall'articolo 123.2 del Reg. (UE) 2021/2115.

Organismo pagatore regionale

L'Organismo pagatore regionale per il Piemonte è rappresentato da ARPEA ed è il soggetto responsabile della gestione e del controllo delle spese FEASR e FEAGA (per quest'ultimo Fondo, in relazione ai soli pagamenti diretti) ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2021/2116, con le relative funzioni di competenza.

Organismo di certificazione

È rappresentato da PriceWaterhousecoopers S.p.a per l'intero territorio nazionale.

È il soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 12 del Reg. (UE) 2021/2116, ad esprimere il parere sulla regolarità, correttezza e veridicità dei conti degli Organismi pagatori e sul corretto funzionamento del sistema di governance.

Autorità di gestione nazionale per il piano strategico della PAC

È rappresentata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.

È l'organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi di carattere nazionale del Piano strategico, finanziati dal Fondo FEAGA e cofinanziati attraverso il Fondo FEASR.

L'Autorità di gestione nazionale assicura le principali funzioni richieste dall'articolo 123.2 del Reg. (UE) 2021/2115, in relazione ai pertinenti Fondi.

L'Autorità di Gestione nazionale, inoltre, assicura un adeguato coordinamento tra le Autorità di gestione regionali al fine di garantire coerenza e uniformità nella progettazione e nell'attuazione del Piano strategico della PAC.

Organismo di Coordinamento

È rappresentato da Agea Coordinamento.

È il soggetto responsabile del Coordinamento degli Organismi pagatori ai sensi dell'art. 10 del Reg. (UE) 2021/2116, con le relative funzioni di competenza.

Organismi di controllo

Gli organismi per il controllo della spesa FEAGA e FEASR sono: a) gli organismi pagatori; b) gli organismi dagli stessi delegati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2116; c) gli organismi che esercitano, in base alla normativa nazionale, funzioni proprie degli organismi pagatori.

Le condizioni per l'esercizio della predetta delega sono stabilite dal Reg. (UE) 2022/127, Allegato I, Punto 1, lettera (D.1) mentre le condizioni che regolano i rapporti con gli organismi di controllo definiti dalla normativa nazionale sono stabilite dalla lettera (D.2) del citato Punto 1 dell'Allegato I al Reg. UE 2022/127.

Tra gli organismi di cui alla lettera c), intervengono nel sistema di controllo i seguenti soggetti: il Ministero della Salute - Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e relative organizzazioni territoriali, per l'obiettivo relativo al benessere degli animali e delle verifiche di condizionalità;

- gli Organismi di certificazione dei sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dettagliati in un apposito elenco dello stesso Dicastero.

Negli interventi settoriali il ruolo degli organismi riguarda esclusivamente l'istruttoria e l'ammissibilità del progetto o del programma nell'ambito della domanda di sostegno. Relativamente alla delega, questa sarà gestita nell'ambito delle prescrizioni previste dal citato Allegato 1 - punto 1, lettera (D) – del Regolamento (UE) n. 127/2022, compresa l'attività di supervisione eseguita da parte dell'Organismo pagatore territorialmente competente.

B) In aggiunta alle autorità sopra elencate, il sistema di governance ai sensi del Reg. 2021/2115 prevede l'istituzione dei Comitati di monitoraggio, così come di seguito indicato.

Comitati di monitoraggio regionale del CSR Piemonte

È l'organismo responsabile del monitoraggio dell'attuazione degli interventi di sviluppo rurale con elementi regionali del Piano.

Esso si coordina con il Comitato di Monitoraggio nazionale, anche fornendo allo stesso informazioni riguardo tali interventi. Ad essi sono applicate, *mutatis mutandis*, le medesime disposizioni previste per il Comitato nazionale di cui all'art. 124 del Reg. UE n. 2021/2115.

Viene costituito un comitato sulla base dei principi definiti per il Comitato nazionale, attualizzati a carattere regionale.

Comitato di monitoraggio nazionale del PSP

E' l'Organismo responsabile del monitoraggio dell'attuazione complessiva del Piano strategico della PAC ai sensi dell'art. 124 del Reg. (UE) 2021/2115 e degli interventi del Piano a carattere nazionale. Ad esso compete la verifica dei progressi compiuti nell'attuazione del Piano strategico della PAC e nel conseguimento dei target intermedi e finali.

È presieduto dall'Autorità di Gestione Nazionale del Piano ed è rappresentato dalle autorità pubbliche competenti, dagli organismi intermedi e dal partenariato.

Le Autorità e Organismi sopra indicati sono funzionalmente indipendenti tra di loro e operano in costante collaborazione per assicurare la massima efficienza nell'attuazione del Piano strategico nazionale della PAC e dei CSR regionali.

13 Assistenza tecnica

La compilazione del presente capitolo richiede informazioni e scelte per il PSP 2023-2027 in fase di definizione tra Regioni e Ministero. I contenuti saranno quindi predisposti successivamente agli accordi che verranno assunti.

14 Comunicazione

La compilazione del presente verrà rivisto e integrato sulla base delle disposizioni organizzative da dettagliare con il Mipaaf.

La strategia di comunicazione per il CSR, in attuazione del PSP 2023-2027, è destinata a due principali target di riferimento: da un lato i potenziali beneficiari, gli stakeholder, ovvero il mondo rurale nel suo complesso; dall'altro il grande pubblico.

Nel primo ambito l'obiettivo di fondo, che caratterizzerà in particolare l'avvio del piano, è quello di fornire un'informazione tempestiva per l'accesso ai bandi e alle opportunità previste. Tenendo conto delle tempistiche più ridotte di questo ciclo di programmazione, è stato elaborato un piano di azione specifico per la fase di avvio per focalizzare l'attenzione su strumenti informativi mirati ed efficaci. Gli strumenti utilizzati saranno sia stampati che digitali e si articoleranno attorno ai canali consolidati di informazione al mondo rurale, ovvero la rivista Agricoltura, la newsletter, il portale web, il servizio infosms, i canali social.

Nel contesto della comunicazione ai cittadini, le attività saranno mirate soprattutto all'animazione, al coinvolgimento del pubblico nelle tematiche e nei messaggi di rilievo, con l'obiettivo di raccontare l'agricoltura presente e futura, in costante evoluzione, e di far comprendere il contributo che i fondi europei cofinanziati possano dare a uno sviluppo complessivo e integrato del mondo rurale. Eventi, comunicazione digitale e social, animazione dei territori saranno gli strumenti per il coinvolgimento del pubblico, dapprima sulle finalità del PSP e in seguito sui risultati raggiunti.

Particolare attenzione sarà riservata al mondo dei giovani in formazione (studenti, giovani imprenditori) con filoni di attività dedicati, basati su scambio di buone pratiche e condivisione di relazioni.

15 Valutazione

La compilazione del presente capitolo richiede informazioni e scelte per il PSP 2023-2027 in fase di definizione tra Regioni e Ministero. I contenuti saranno quindi predisposti successivamente agli accordi che verranno assunti.